

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente

Dott.ssa Carla Ciofani - Consigliere

Dott. Andrea Dell'Orso - Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. .../21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2021, e vertente

TRA

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO (p iva (...)) rappresentata e difesa dall'avv. ...del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;

APPELLANTE

E

- CURATELA FALLIMENTO C.I. srl, in persona del Curatore, dott. A.D.G. (cf (...)) rappresentata e difesa dall'avv. ...del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. .../20 del 2 novembre 2020 in tema di risoluzione contrattuale e restituzione somme.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La C.I. srl, quando era ancora in bonis, ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, L'università degli Studi di Teramo per sentire dichiarare la risoluzione, per inadempimento, della convenzione sottoscritta in data 9 dicembre 2004 e conseguentemente condannare la controparte alla restituzione della somma di Euro 16.000,00 nonché al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'ulteriore importo di Euro 30.000,00.

In estrema sintesi, a supporto della domanda, la ditta attrice ha assunto:

- il contratto concluso aveva ad oggetto lo studio dell'effetto osteonduttivo del solfato di calcio nell'elevazione del seno mascellare delle pecore di razza appenninica;
- gli esiti di tale studio erano stati pubblicati su una rivista scientifica senza essergli stati preventivamente comunicati;
- tale condotta è idonea ad integrare un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. per addivenire alla risoluzione del contratto;

L'Università degli Studi di Teramo si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo, preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Teramo.

Nel merito, invece, ha contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum insistendo per il suo rigetto.

Il Tribunale Capitolino si è, in accoglimento dell'eccezione sollevata, dichiarato incompetente sicché C.I. srl ha provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo riproponendo le medesime conclusioni già in precedenza rassegnate.

Analogamente, anche l'Ateneo si è costituito in giudizio e così, all'esito delle prove orali, il giudice adito ha, in parziale accoglimento della domanda, dichiarato la risoluzione per grave inadempimento dell'Università degli Studi di Teramo, del contratto sottoscritto il 9 dicembre 2004 condannando l'ente alla restituzione della somma di Euro 16.000,00.

Il primo giudice ha ritenuto, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria, dimostrato l'inadempimento dell'Università avendo provveduto alla divulgazione scientifica dei risultati della ricerca prima di comunicarli alla C.I. srl.

Una tale condotta è stata ritenuta idonea a soddisfare il requisito della gravità di cui all'art. 1455 cod. civ..

La sentenza del tribunale aprutino è stata impugnata dall'Università degli Studi di Teramo mediante la proposizione di due motivi.

La prima censura ha riguardato la sussistenza del requisito dell'inadempimento in quanto, secondo la convenzione, non esisteva alcun obbligo di preventiva comunicazione e tanto meno in esclusiva, dei risultati della ricerca alla C.I. srl.

Con il secondo motivo è stata invece lamentata la valutazione (invero, secondo l'appellante, in difetto di adeguata motivazione) della gravità dell'inadempimento atteso il lasso di tempo trascorso (pari a circa quattro anni) tra la conclusione della sperimentazione e la doglianza avanzata nei confronti dell'università.

La Curatela del fallimento C.I. srl (nel frattempo dichiarato dal Tribunale di Roma giusta sentenza n. 789/18) ha eccepito l'inammissibilità, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dell'interposto gravame deducendone l'infondatezza nel merito ed insistendo pertanto per il suo rigetto.

Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado.

All'udienza del 21 settembre 2021, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

2. L'appello è infondato nel merito e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.

I motivi, poi, in quanto strettamente connessi fra loro, ben possono essere esaminati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.

La ricostruzione della cornice al cui interno si è dipanata la controversia che ci occupa risulta agevole.

Tra le odierne parti (ed in particolare, quanto all'Ateneo, la facoltà di medicina veterinaria) è stata difatti conclusa, in data 9 dicembre 2004, una convenzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 116 del 27 gennaio 1992 (in tema di sperimentazione sugli animali) avente ad oggetto, come peraltro già anticipato, l'effetto osteoinduttivo del solfato di calcio nell'elevazione del seno mascellare delle pecore di razza appenninica.

I principali termini dell'accordo possono di seguito essere così sintetizzati:

- Il Dipartimento di Scienze Cliniche della facoltà di veterinaria si è impiegata a mettere a disposizione di C.I. srl i risultati della ricerca;

- Quale contributo per l'attività di ricerca, la suddetta società ha assunto l'obbligo, peraltro pacificamente assolto, di corrispondere, a mezzo di due assegni dell'importo di Euro 8.000,00 ciascuno alle scadenze convenute, la somma complessiva di Euro 16.000,00;

- All'art. 8, in particolare, è stato previsto l'impiego di tale importo esclusivamente come contributo per la ricerca;

- Nell'art. 7 è stato infine ribadito che alla fine della sperimentazione i risultati dovevano essere messi a disposizione di C.I. srl;

- La durata della ricerca è stata fissata nel termine di anni due dalla sottoscrizione della convenzione;

Ad onor del vero, occorre rilevare, attenendosi al materiale documentale prodotto in atti, che la sottoscrizione di tale convenzione è stata preceduta da un analogo atto concluso in data 24 novembre 2004 tra i dipartimenti di Scienze Odontostomatologiche dell'Università D'Annunzio di Chieti e quello di Scienze Cliniche Veterinarie dell'ateneo teramano.

In sintesi, la sperimentazione è stata effettuata presso la facoltà di veterinaria, mentre le indagini istopatologiche sui pezzi anatomici sono state curate dalla Università D'Annunzio.

3. In punto di diritto, in situazioni analoghe a quella che ci occupa, la parte che agisce per la risoluzione del contratto è tenuta unicamente a fornire la prova dell'esistenza della ragione giustificativa (in termini di causa petendi) della domanda e ad allegare l'altrui inadempimento.

Orbene, deve ritenersi che la curatela fallimentare abbia assolto a tale onere probatorio risultando, come già anticipato, per tabulas, la sussistenza del titolo negoziale.

Vanno, di conseguenza, disattese le argomentazioni svolte dall'Università degli Studi di Teramo al momento della costituzione nel presente giudizio di appello, sull'assenza di un rapporto qualificabile alla stregua di un contratto a prestazioni corrispettive.

Secondo difatti la prospettazione dell'appellante (in realtà esplicitata per la prima volta soltanto in questa sede) la convenzione sottoscritta dalle parti nel mese di dicembre 2004 rientra nell'ambito del *negotium mixtum cum donatione* e quindi il parametro normativo di riferimento deve individuarsi nell'art. 809 cod. civ..

Superando la questione in rito della novità (in violazione dell'art. 345 c.p.c.) del tema, la deduzione si appalesa non condivisibile nel merito.

In termini generali, secondo la posizione della giurisprudenza e della dottrina, può affermarsi che nel "*negotium mixtum cum donatione*", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta.

Muovendosi su tale direttrice interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito"(cfr Cass Civ, Sez II, 19.3.2019 n. 7681).

Attenendosi ai principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale e facendo buon governo di quanto sin qui esposto, deve escludersi che la convenzione intercorsa tra le odierne parti in causa rientri nel novero delle c.d. donazioni indirette.

A supportare, ed in maniera decisiva tale opzione militano una serie di circostanze ed in particolare:

- l'ammontare del contributo richiesto a C.I. srl non certo esiguo;
- la esplicita previsione (al già citato articolo 7) della messa a disposizione, alla fine della ricerca, dei risultati alla suddetta società il che rende evidente l'interesse che ha determinato la stessa alla sovvenzione;

4. Tanto considerato, si tratta a questo punto di stabilire se vi sia stato l'inadempimento dell'Università degli Studi di Teramo e se, in caso di esito positivo, esso sia stato tale da soddisfare il requisito della gravità ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..

Al duplice quesito, dovendosi pertanto condividere le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure, deve darsi risposta affermativa in quanto:

- come già ripetutamente evidenziato, con la sottoscrizione della convenzione, l'ateneo teramano ha assunto l'impegno di comunicare, all'esito, i risultati della ricerca effettuata;
- non è controverso che completata la sperimentazione, non vi sia stata alcuna comunicazione in tal senso avendo, piuttosto provveduto, nel 2010, la stessa Università alla diffusione dei risultati su una rivista specializzata di settore;
- nel corso dell'istruttoria, è stato escusso all'udienza del 14 settembre 2016, il teste V.A. il quale ha riferito "...tutte le volte in cui viene commissionato un lavoro, in questo caso una sperimentazione, la società deve essere la prima a ricevere tutta la documentazione relativa al lavoro commissionato..... la società C.I. si è accorta della fine del lavoro leggendo l'articolo sul giornale.....noi abbiamo sovvenzionato la ricerca e per noi è fondamentale ottenere in esclusiva i risultati di tale ricerca; avendolo commissionato noi, noi siamo gli unici con i quali l'Università deve avere il rapporto; in questo caso non si è verificato; ottenere in esclusiva i risultati della sperimentazione ci consente di mettere sul mercato un upgrade del prodotto precedente con perdita di profitto laddove non siamo gli unici ad ottenere questi risultati";
- non consentono un diverso inquadramento dei fatti le deduzioni svolte dall'appellante sul fatto che non vi fosse un obbligo di esclusiva in favore di C.I. srl, che, a voler tutto concedere, i risultati della ricerca sono stati comunicati al dott. P., referente della suddetta società, e che soltanto a distanza di quattro anni dalla conclusione della sperimentazione, la società ha sollevato delle rivendicazioni;
- quanto all'esclusiva, è sufficiente osservare che gli accordi presi si sono limitati a prevedere una comunicazione a C.I. srl dei risultati non appena conclusa l'attività di ricerca;
- tale obbligo, espressamente previsto nella convenzione non è stato rispettato il che ha comportato per la società l'impossibilità di beneficiare del principale scopo perseguito mediante la sottoscrizione della convenzione;

- il coinvolgimento nel progetto del dott. P. non può ritenersi un elemento in grado di soddisfare l'obbligo di comunicazione dei risultati della ricerca in quanto è emerso chiaramente (si veda sul punto anche la dichiarazione dallo stesso sottoscritta e prodotta dall'Università appellante) come questi non abbia fatto più parte della compagine societaria della C.I. srl a partire dal mese di settembre 2006 e quindi prima della scadenza della ricerca;

- la circostanza che l'ateneo non ne fosse a conoscenza non può valere ad escludere una responsabilità per non aver comunque formalmente trasmesso gli esiti della sperimentazione alla controparte;

- quanto al lasso di tempo trascorso ed all'assenza, nelle more, di specifiche richieste di informazioni, merita osservare quanto segue;

- secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti" (cfr Cass Civ, Sez II, 9.7.2021 n. 19579);

- in altri termini, e correttamente interpretando la ratio di tale orientamento, ne discende che il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, deve essere adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Va da sé quindi che la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti prescinde dall'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma deve essere commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione;

- collocandosi allora, in questa prospettiva deve ritenersi che la conoscenza dei risultati della sperimentazione abbia rappresentato un elemento decisivo ad aver indotto la ditta appellata alla sottoscrizione della convenzione;

- dalla visura camerale, debitamente prodotta in atti e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, è emerso che nell'oggetto sociale della suddetta ditta vi sia espressamente indicata la commercializzazione di prodotti odontotecnici ed odontoiatrici;

- una delle principali finalità del progetto di ricerca per cui è causa si è rivelato l'utilizzo di materiali (evidentemente rientranti tra quelli commercializzabili dalla C.I. srl) per il rialzo del seno mascellare laterale;

- trattasi, dunque, di un'operazione che, come peraltro descritto nel titolo ed obiettivo della ricerca (prodotto dalla stessa università appellante) presuppone l'utilizzo di materiale di innesto;

- da tali essenziali considerazioni deriva l'esistenza di un interesse da parte di C.I. srl alla conoscenza dei risultati della ricerca;

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, consegue la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto con conseguente integrale conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.

4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai

seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di Euro 3.700,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con applicazione valori medi ridotti nel limite del 50%, fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 853/20 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:

a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;

b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in Euro 3.700,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;

c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.

Conclusione

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.